

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 564)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1969 (V. Stampato n. 625)

presentato dal Ministro delle Finanze

(FERRARI-AGGRADI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SCAGLIA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1969*

Destinazione dei beni già in dotazione della Corona
e soppressione degli uffici che li amministrano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I beni immobili già in dotazione della Corona, elencati nella tabella A annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati.

La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle Amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti utenti ai sensi della legge e del regolamento sull'am-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

È autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, già di dotazione della Corona, elencati nella tabella *B* annessa alla presente legge, con altri immobili di proprietà degli Enti in essa indicati.

Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Art. 3.

I beni immobili, previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e non contemplati negli articoli 1 e 2 della presente legge, ove non abbiano avuto con legge speciale una specifica destinazione, sono amministrati dal Ministero delle finanze per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato oppure venduti con l'osservanza delle norme per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a nominare un'apposita Commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Di dette Commissioni fanno parte:

a) il direttore generale del Demanio per la sede di Roma e l'Intendente di finanza per le sedi di Torino e Pisa, o un loro rappresentante con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, con le funzioni di presidente;

b) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata, per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Antichità e Belle arti; Provveditorato generale dello Stato; Catasto e Servizi tecnici erariali;

c) il capo dell'Ufficio centrale o provinciale per l'amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona, che disimpegna anche le funzioni di segretario.

Ai componenti delle Commissioni competenti per ogni seduta un gettone di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di competenza, debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre Amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati.

I mobili dichiarati dalle stesse Commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana.

Le Commissioni debbono, entro 6 mesi dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro delle finanze per l'approvazione.

Art. 6.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, Torino e Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

TABELLA A

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DA ASSEGNARE IN USO AD ORGANI ED ENTI STATALI

1) Al Ministero della pubblica istruzione:

a) in Torino:

— palazzo reale con piazza e giardino superiore;

— fabbricato a sud per biblioteca ed armeria;

— fabbricato delle serre ed annessa area;

b) in Pisa:

— palazzo reale al Lungarno Pacinotti.

2) All'Università degli studi di Pisa:

in Pisa, palazzo Vitelli al Lungarno Pacinotti.

TABELLA B

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DA PERMUTARE ALLA PARI O CON CONGUAGLIO A FAVORE DELLO STATO

1. — A favore del comune di Torino, area di metri quadrati 644 in via XX Settembre, angolo corso Regina Margherita.

2. — A favore della Mensa arcivescovile di Pisa, area di metri quadrati 1.750, già facente parte della tenuta di Tombolo, utilizzata per la costruzione della casa canonica.